

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

Titolo I	Disposizioni generali
Titolo II	Disposizioni particolari
Titolo III	Difesa del suolo, strade ed acque
Titolo IV	Prescrizioni
Titolo V	Animali e malattie delle piante
Titolo VI	Norme finali

Titolo I – Disposizioni Generali

Capo I – Finalità e ambito di applicazione

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Il Servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 – Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 5 – Ordinanze del Sindaco e del Dirigente

Titolo II – Disposizioni particolari

Capo I – Norme per i terreni pascolivi, conduzione e custodia degli animali al pascolo.

- Art. 6 – Modalità di esercizio del pascolo
- Art. 7 – Introduzione di animali e pascolo abusivo
- Art. 8 – Casi di chiusura obbligatoria dei pascoli
- Art. 9 – Pascolo in ore notturne
- Art. 10 – Transito del bestiame
- Art. 11 – Trattamento, trasporto e custodia degli animali

Capo II – Proprietà privata e frutti campestri

- Art. 12 – Caccia e pesca
- Art. 13 – Ingresso abusivo attraverso i fondi
- Art. 14 – Esercizio del diritto di passaggio
- Art. 15 – I cani
- Art. 16 – Transito motorizzato nel territorio rurale
- Art. 17 – Raccolta frutti sui beni dei privati

Titolo III – Difesa del suolo, strade ed acque

Capo I – Coltivazione terreni e sistemazioni agrarie

- Art. 18 – Colture agrarie ed allevamenti bestiame
- Art. 19 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie
- Art. 20 – Pulizia e gestione dei terreni agricoli incolti

Capo II – Strade ed acque

- Art. 21 – Tutela delle strade e regime delle acque
- Art. 22 – Gestione di fossi e canali privati
- Art. 23 – Gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque

Art. 24 – Siepi ed alberi prospicienti le strade

Art. 25 – Irrigazione

Capo III – Boschi e prevenzione incendi

Art. 26 – Boschi

Art. 27 – Difesa incendi boschivi

Art. 28 – Bruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

Titolo IV – Prescrizioni

Capo I – Fasce di rispetto, Obblighi dei Frontisti

Art. 29 – Arature dei terreni

Art. 30 – Obblighi dei frontisti di strade

Capo II – Case coloniche

Art. 31 – Deflusso delle acque piovane

Art. 32 – Lavatoi ed abbeveratoi

Art. 33 – Stalle

Art. 34 – Concimaie

Titolo V – Animali e malattie delle piante

Capo I – Tutela delle piante

Art. 35 – Obbligo di denuncia di malattie diffusibili

Art. 36 – Utilizzo di fitofarmaci o esche avvelenate

Art. 37 – Norme relative alla protezione delle piante

Capo II – Tutela degli animali

Art. 38 – Nidiate di uccelli

Art. 39 – Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art. 40 – Custodia di animali transitanti sulle vie

Art. 41 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Titolo VI – Norme finali

Capo I - Vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 42 – Accertamento delle violazioni

Art. 43 – Sanzioni Amministrative

Capo II – Disposizioni transitorie e finali

Art. 44 – Entrata in vigore

Art. 45 – Abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento indipendentemente dalla destinazione urbanistica, ha valenza per i reali coltivatori dei fondi, siano essi proprietari, affittuari, conto terzi, o altre forme riconosciute, lasciando libere da responsabilità alcuna, persone indirette alla coltivazione dei terreni.
3. In particolare con il presente regolamento si stabiliscono norme per la regolamentazione del deflusso delle acque di scolo, per le arature dei terreni, per evitare il dissesto idrogeologico del territorio, per la manutenzione e la pulizia delle strade comunali e vicinali, per la tutela delle piante e delle siepi, per la difesa dell'agricoltura, per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell'economia agricola, per la tutela dell'ambiente e la tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e dei coltivatori dei fondi.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento si applicano nelle zone rurali del territorio comunale. Sono considerate rurali le aree destinate agli usi agricoli dal Piano Regolatore Generale del comune.

Art. 3 IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle norme Comunitarie, delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Marche, nonché delle norme comunali, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto delle persone e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 4 ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di polizia rurale fa capo alla Polizia Locale ed i relativi controlli in materia

vengono svolti dalla stessa e dagli agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p. nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5
ORDINANZE DEL SINDACO E DEL DIRIGENTE

1. Il Sindaco, fatti salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, gli sono demandati in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal dirigente responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I NORME PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Art. 6 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL PASCOLO

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le norme delle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate in materia dagli organi competenti e degli altri regolamenti che avessero attinenza con il presente.
2. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti con le strade, molestia ai passanti ed intralcio al traffico.

Art. 7 INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 C.P. e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall'art. 639-bis C.P.
2. E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli delle strade, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.
3. Nei fondi aperti non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire danni.

Art. 8 CASI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DEI PASCOLI

1. Nel caso di terreni che non siano chiusi da ogni lato, mediante muri, recinzioni o siepi e che non abbiano gli ingressi sbarrati in modo da rendere impossibile l'uscita del bestiame, è proibito lasciare sciolti equini, bovini, suini o altri animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.

Art. 9 PASCOLO IN ORE NOTTURNE

1. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
2. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

Art. 10 TRANSITO DEL BESTIAME

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Sono proibite le grida e gli atti che possono spaventare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
2. Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

Art. 11
TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del Codice Penale, così come modificato dalla L. 20/07/2004 n. 189, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite dal D.P.R n. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e dal D.Lgs n. 532 del 30 dicembre 1992, oltre che dalla normativa sul benessere degli animali.
3. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere caricati in numero proporzionato alla capienza del veicolo, tenuti in piedi, ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa penzoloni o, comunque, sistemati in posizione da farli soffrire.
4. E' vietato custodire gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

CAPO II
PROPRIETA' PRIVATA E FRUTTI CAMPESTRI

Art. 12
CACCIA E PESCA

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del Codice civile, dall'art. 15 della L. 11.02.92, n. 157 e dalle leggi e dai regolamenti regionali.

Art. 13
INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. L'ingresso abusivo nei fondi altrui è disciplinato dall'art. 637 del Codice Penale.

Art. 14
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi e tartufi, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà di altri possano derivare dall'esercizio stesso e che, comunque, vanno refusi.

Art. 15

I CANI

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e della L. R. 20 gennaio 1997 n. 10, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell'ordine, per il tempo e nei luoghi specifici in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.
2. Altrettanto vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche.
3. In tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento.
4. I cani da guardia degli edifici o luoghi siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade.

Art. 16

TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE

1. Nel territorio rurale del Comune, fatto salvo quanto stabilito dalla L.R. n. 52/74, è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada e lungo piste ciclabili e sentieri.
2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi il transito dei mezzi agricoli, di soccorso, di controllo e sorveglianza, l'accesso ai fondi agli aventi diritto nonché il transito all'interno di eventuali aree appositamente autorizzate dal Comune per l'attività motoristica fuoristrada.

Art. 17

RACCOLTA FRUTTI SUI BENI DEI PRIVATI

1. Senza il consenso del conduttore e/o proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Il consenso suddetto non si presumerà, ove non risulti da atto scritto o dalla presenza o conferma del proprietario.
3. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

TITOLO III DIFESA DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE

CAPO I COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 18 COLTURE AGRARIE ED ALLEVAMENTI BESTIAME

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati ha il diritto di attuare quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o molestia per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme di buona pratica agricola per le colture e gli allevamenti. A tal fine, costituiscono strumenti di riferimento i principi della "Condizionalità" previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) e dal Decreto M.I.P.A.F. n. 5406 del 13 dicembre 2004.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, dai conduttori, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità - Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali)) e dal Decreto M.I.P.A.F. n. 5406 del 13 dicembre 2004, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto idro-geologico.

Art. 20 PULIZIA E GESTIONE DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI

1. I proprietari, i conduttori, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti, in normali condizioni, liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di incendi, di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Qualora i fondi di cui sopra siano ubicati in prossimità di centri abitati o di abitazioni sparse, gli stessi devono essere tenuti sgombri da erbe infestanti e da vegetazione spontanea al fine di prevenire l'insorgenza di incendi, di emergenze sanitarie o di problemi di igiene pubblica.
3. Nell'ambito del regime di Condizionalità, le aziende beneficiarie di aiuti diretti, sono tenute a rispettare quanto disposto dal Decreto M.I.P.A.F. n. 5406 del 13 dicembre 2004: ALLEGATO 2 "Elenco delle norme per il Mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali".

4. Tali norme hanno efficacia in condizioni ed eventi, di qualsiasi genere essi siano, considerati normali, ovvero per tutte quelle circostanze non accreditate come eccezionali da amministrazioni pubbliche o enti pubblici preposti.

5. Qualora a causa dell'inosservanza delle norme si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

CAPO II STRADE ED ACQUE

Art. 21 TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

1. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi e la modifica anche parziale o precaria di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente .

2. Ai proprietari, conduttori, ovvero agli aventi diritto, è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità podereale e di rispettare gli alberi, isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari ai sensi di quanto previsto dalla L. R. n. 6/2005 (Legge Forestale Regionale).

3. Ai sensi del R.D. 523/1904 ai proprietari, conduttori, ovvero agli aventi diritto, ai frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 4 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

4. I soggetti di cui sopra sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi per cause imputabili alla responsabilità del coltivatore. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi posti a confine con le strade, è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.

8. Ai sensi del R.D. 523/1904, le distanze da osservare dai confini con il demanio idrico sono quelle di almeno m 4 per piantare alberi ed effettuare movimenti del terreno e di m 10 per effettuare costruzioni e scavi, dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tali fasce è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale eventualmente presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Art. 22 GESTIONE DI FOSSI E CANALI PRIVATI

1. I proprietari singoli o consorziati e gli altri utenti di canali naturali o artificiali, sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati, occorrendo, anche più volte all'anno, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5° del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali già preesistenti e che anche in passato hanno costituito un sicuro e funzionale sistema di smaltimento a valle delle acque meteoriche.
5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire, ai margini dei nuovi fondi, una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 23, purché i nuovi fossi di raccolta delle acque non vengano realizzati a confine e parallelamente al margine della sede stradale al fine di evitare danni e cedimenti a carico della stessa.

Art. 23

GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).
2. Qualora, per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti (catastalmente di proprietà privata), comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo del precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una turbativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.
3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.
4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, ai sensi dell'art. 632 del C. P.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 e nei centri abitati, dalla L.R. n. 13/1999.
6. I corsi d'acqua privati, naturali o no, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc, saranno mantenuti efficienti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.

7. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 24

SIEPI ED ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

1. Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale", e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

- metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;
- metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro;

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando obbligatoriamente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine.

5. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, così come definito dal Codice della Strada, qualora limitino il transito dei veicoli, la normale visibilità dei conducenti degli stessi, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, creino pericoli per la circolazione od ostruiscano la pubblica illuminazione.

6. L'Amministrazione Comunale potrà procedere d'ufficio al taglio dei rami protesi, senza l'autorizzazione del proprietario, riservandosi di addebitare allo stesso le spese sostenute.

7. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza delle piante esistenti.

8. Il Comune, con delibera della Giunta Comunale, individua i tratti di strada soggetti a consistente rischio idrogeologico e/o caratterizzati da scarpate instabili soggette ad episodi di franamento, nei quali trovano applicazione le norme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.

9. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti di terreni ubicati a monte delle strade comunali e vicinali, individuate con il provvedimento della Giunta Comunale di cui al comma 8, di piantumare obbligatoriamente con essenze autoctone, qualora ne siano privi, il terreno a ridosso delle strade stesse allo scopo di creare siepi e filari di alberi al fine di contrastare frane ed episodi di dilavamento del terreno.

10. Il Comune, su richiesta dei frontisti proprietari dei terreni, provvederà alla fornitura gratuita delle piantine forestali idonee allo scopo di cui sopra, nei limiti delle quantità a disposizione.

Art. 25

IRRIGAZIONE

1. I proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche possono usare, per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che le acque cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli per la circolazione stradale.
2. E' vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da pubblici acquedotti.

CAPO III BOSCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 26 BOSCHI

Le modalità di trattamento dei boschi sono definite dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale" e dal R.D.L. 3267/1923 (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui alla D.G.R. n. 2585/2001).

Art. 27 DIFESA INCENDI BOSCHIVI

1. La materia è disciplinata dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 3 della medesima L. 353/2000 e dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale" art. 19.
2. I cumuli di paglia e fieno devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle strade pubbliche e vicinali, dalle case, dai boschi, dagli alberi isolati di specie protetta, dalle siepi, dalle linee aeree della rete telefonica ed elettrica.

Art. 28 ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE PRODOTTO NEL FONDO

1. L'accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo è consentito solo all'esterno dei centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici, e a condizione che venga accumulato e collocato ad una distanza minima di metri 200 da depositi di materiali infiammabili o combustibile e depositi di paglia o fieno, di metri 100 dalle abitazioni e di metri 50 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
2. E' vietata l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio boschivo, stabilito dalla Regione Marche con DGR n. 1163 del 05/08/2003, dal 01 luglio al 15 settembre.
3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, in relazione alla quantità dei focolari accesi e all'estensione dell'area interessata dai fuochi, fino al completo spegnimento degli stessi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
4. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di lieve intensità al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai ed incendi. Durante le operazioni di abbruciamento il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e centri abitati e, qualora tale

situazione dovesse verificarsi a seguito di un cambio repentino della direzione del vento, il fuoco dovrà essere prontamente spento.

5. Nell'ambito del regime di Condizionalità, le aziende beneficiarie di aiuti diretti, sono tenute a rispettare quanto disposto dal Decreto M.I.P.A.F. n. 5406 del 13 dicembre 2004: ALLEGATO 2 "Elenco delle norme per il Mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali"

TITOLO IV PRESCRIZIONI

CAPO I FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Art. 29 ARATURE DEI TERRENI

1. In prossimità delle strade pubbliche e vicinali le arature devono essere effettuate in maniera tale da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna per permettere di manovrare i mezzi d'opera senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali sulle strade.
2. La fascia di rispetto di cui al comma 1 deve avere una larghezza di almeno:
 - a) m 1 dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta se la strada e il terreno confinante sono in pianura;
 - b) m 1 dal piede della scarpata se la strada è in rilevato;
 - c) m 2 dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;
 - d) m 3 dal ciglio superiore della scarpata se il tratto di strada rientra tra quelli individuati dalla Giunta Comunale a norma dell'art. 24 comma 8 del presente regolamento.
3. La fascia di rispetto o capezzagna non deve essere arata e deve essere mantenuta almeno inerbita. Se la fascia di rispetto o capezzagna è situata superiormente ad una scarpata stradale, qualora sia tecnicamente possibile e senza creare pregiudizio alla stabilità della scarpata stessa, dovrà assumere un'inclinazione in contropendenza rispetto al terreno sovrastante, al fine di contenere meglio l'acqua di scolo dei campi. Questo tipo di lavorazione e sistemazione dei terreni a monte della strada, che comporterà un sia pur lieve aumento dell'altezza della scarpata, potrà essere effettuato una volta nel corso di una sola annata agraria. Negli anni successivi le arature dovranno continuare ad essere fatte con spostamento delle zolle verso monte in modo tale da salvaguardare la capezzagna così ottenuta.
4. Tra la fascia di rispetto e il terreno dovrà essere realizzato un fosso di guardia, che dovrà correre parallelamente alla strada, avente una profondità ed una larghezza adeguata rispetto alla quantità d'acqua da smaltire. Il fosso di guardia dovrà, comunque, avere le seguenti caratteristiche minime:
 - a) larghezza e profondità di almeno cm 40 qualora il terreno sia in pendenza;
 - b) larghezza di almeno cm. 40 e profondità di almeno cm. 25 per i terreni pianeggianti.
5. Le caratteristiche delle fasce di rispetto di cui al comma 2 e dei fossi di guardia di cui al comma 4 sono meglio indicate negli allegati "A", "B" e "C" del presente regolamento.
6. Il fosso di guardia dovrà sboccare nel tombino stradale più vicino o, in mancanza, l'acqua potrà confluire sulla cunetta stradale, in modo non perpendicolare alla strada ed in maniera tale da non danneggiare la stessa.
7. Le scarpate dei fondi laterali alle strade devono essere mantenute in stato tale da impedire franamenti e cedimenti del terreno, ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze, caduta di massi o di altro materiale sulla strada, comprese le sue pertinenze. Devono altresì essere realizzate, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
8. I frontisti di fossi o corsi d'acqua, sia pubblici che privati, dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna per permettere di manovrare i mezzi d'opera senza danno ai fossi o corsi d'acqua ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali all'interno degli stessi. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita.

9. La fascia di rispetto di cui al comma 8, misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, deve avere una larghezza di almeno:
- a) m 2,00 per i fossi permanenti demaniali (catastralmente di proprietà pubblica);
 - b) m 1,00 per i fossi permanenti privati (catastralmente di proprietà privata);
10. Le caratteristiche della fascia di rispetto di cui ai commi 8 e 9 sono meglio indicate negli allegati "D" e "E" del presente regolamento.
11. In prossimità delle strade e dei fossi, per evitare che si possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate e ai corsi d'acqua, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
12. Al fine di evitare episodi di dilavamento ed erosione del terreno ed allo scopo di evitare il danneggiamento delle strade e dei fossi, i terreni dovranno essere coltivati nel rispetto delle pratiche agronomiche previste dal Decreto M.I.P.A.F. n. 5406 del 13 dicembre 2004: ALLEGATO 2 "Elenco delle norme per il Mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali" (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e allegato IV per quanto attiene alla descrizione delle norme per la realizzazione di solchi acquei temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.
13. il Comune può disporre che i proprietari o i conduttori dei fondi eseguano le opere necessarie affinché venga data piena attuazione alle norme del presente articolo e, qualora gli interessati non provvedano entro il termine assegnato, il comune potrà provvedervi direttamente a spese dei soggetti inadempienti.

Art. 30

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, rami o ramaglie e altri materiali.
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.
3. Gli accessi dai campi alle strade pubbliche e vicinali dovranno essere autorizzati e realizzati nel rispetto delle norme del Codice della Strada. In particolare gli accessi dovranno prevedere opere (cunette, fossi, griglie, asfalti, ecc.) atte ad impedire che ghiaia e/o fango provenienti dai terreni possano invadere la sede stradale e tali da garantire il libero scorrimento delle acque lungo le cunette stradali.

CAPO II

CASE COLONICHE

Art. 31

DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc..

Art. 32
LAVATOI ED ABBEVERATOI

1. Ogni casa colonica deve essere provvista di servizi igienici come da regolamento edilizio vigente.
2. Gli scarichi dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque defluiscano sul terreno a distanza non inferiore a 20 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

Art. 33
STALLE

1. Per la costruzione di stalle rurali per bovini, suini, ovini ed equini si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiali e accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, il facile deflusso delle acque e la possibilità di frequenti lavature e disinfezioni.
2. I deflussi liquidi delle stalle che non vengono raccolti in apposite fosse possono essere immessi direttamente in quelle delle concimaie, purché il pozzetto di queste abbia sufficiente capacità e purché vengano in ogni caso rispettate le norme igienico-sanitarie e anti inquinamento vigenti. Deve essere rigorosamente evitata ogni dispersione delle urine e dei liquidi di stalla.

Art. 34
CONCIMAIE

1. Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare la dispersione di liquidi ed avente platea impermeabile. Le concimaie devono essere costruite all'aperto nel rispetto delle norme vigenti, possibilmente protette da alberi frondosi. Occorrendo raccogliere letame fuori dalle concimaie, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna ed a conveniente distanza da corsi di acqua e in località che non diano luogo, per le loro caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, climatiche, pedologiche, idrologiche ed idrografiche, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. I depositi in corso devono essere tenuti bene ammassati evitando con cura spargimenti e ben pressati, così da non produrre rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori ed inconvenienti ambientali.
2. Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

TITOLO V ANIMALI E MALATTIE DELLE PIANTE

CAPO I TUTELA DELLE PIANTE

Art. 35 OBBLIGO DI DENUNCIA DI MALATTIE DIFFUSIBILI

1. È fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare al Sindaco del Comune ed alle Autorità Provinciali e Regionali competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle piante e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possano favorire la propagazione.

Art. 36 UTILIZZO DI FITOFARMACI O ESCHE AVVELENATE

1. Qualora su determinati terreni venissero distribuite sostanze antiparassitarie appartenenti alle classi tossicologiche XN (nocivo), T (tossico) e T+ (molto tossico), oppure fossero state sparse a scopo di protezione agricola esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili nelle possibili vie di accesso.

2. Ad ogni modo, nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore dovrà usare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi persone, animali o colture.

3. E' sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento.

4. L'uso di fitofarmaci in prossimità dei confini dovrà avvenire con modalità tecniche tali da evitare che il prodotto ricada nelle proprietà terze.

5. Ai fini di protezione degli insetti pronubi (tra cui le api) è vietato eseguire trattamenti sulle colture nella fase fenologica di fiore aperto.

6. L'imprenditore agricolo dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR. n. 290 del 2001 art. 42 comma 3 e dalla DGR n. 159 del 20/02/2007.

Art. 37 NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE E ALLA SALUTE PUBBLICA

1. Per quanto riguarda la potatura, il taglio, la rimonda e le altre operazioni da effettuarsi sulle piante di qualsiasi genere vanno osservate le norme statali e regionali che disciplinano la materia.

2. Allo scopo di prevenire il pericolo di incendi, le piante di pioppo situate all'interno dei centri abitati o comunque ad una distanza inferiore a m 200 dalle abitazioni, dovranno essere oggetto di periodiche potature allo scopo di limitare al minimo la produzione di semi che in primavera di accumulano lungo le strade.

CAPO II TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 38
NIDIALE DI UCCELLI

1. Allo scopo di favorire la proliferazione degli uccelli è vietato distruggere le nidiate degli stessi e attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 39
DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari e i detentori di animali a qualunque titolo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e al Servizio Veterinario pubblico qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali, adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

Art. 40
CUSTODIA DI ANIMALI TRANSITANTI SULLE VIE

1. Lungo le vie pubbliche nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.
2. E' proibito lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

Art. 41
ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI

1. Chiunque nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Comando di Polizia Locale.
2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, al risarcimento dei danni eventualmente causati ed al rimborso delle spese di mantenimento.

TITOLO VI NORME FINALI

CAPO I VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 42 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte, oltre che dalla Polizia Locale di cui all'art. 4, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

Art. 43 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 28, 29, 30 e 36 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00.

2. Le violazioni a tutte le altre norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.

3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste conseguono di diritto, ove necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico, le sanzioni amministrative accessorie consistenti nell'obbligo di cessare una attività e/o comportamento, la rimozione delle opere abusive o la rimessa in pristino dei luoghi; della sanzione amministrativa accessoria deve esserne fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione.

5. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, ovvero entro il termine indicato nel verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati nel verbale di accertamento, l'Ente provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, addebitando al trasgressore le eventuali spese sostenute.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45
ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento Comunale di Polizia Rurale e tutte le disposizioni contenute nei regolamenti, ordinanze, consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.